



Comune di **Pisa**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE,
L’AFFIDAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE
CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI CADAVERI**

(2016 approvato)

Sommario

| | |
|--|----|
| Parte Prima | 3 |
| Art. 1 - Oggetto e finalità | 3 |
| Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione | 3 |
| Parte seconda..... | 6 |
| Art. 3 - Modalità di conservazione delle ceneri..... | 6 |
| Art. 4 - Affidamento delle ceneri | 8 |
| Art. 5 - Dispersione delle ceneri..... | 10 |
| Art. 6 – Procedure | 11 |
| Art. 7 – Sale del commiato | 12 |
| Art. 8 – Deposito provvisorio di urne cinerarie..... | 12 |
| Art. 9– Registri cimiteriali | 13 |
| Art. 10 - Senso comunitario della morte..... | 13 |
| Art. 11 – Sanzioni..... | 13 |
| Parte terza..... | 14 |
| Art. 12 – Informazione ai cittadini..... | 14 |
| Parte quarta | 14 |
| Art. 13 – Valori tariffari..... | 14 |
| Art. 14 – Abrogazione | 14 |

Parte Prima

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei cadaveri nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regionale 31 maggio 2004, n. 29, modificata con Legge Regionale 12 novembre 2013, n. 66 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179), la Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 esplicativa del D.P.R. 285/90, e la successiva Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10, anch'essa interpretativa del D.P.R. 285/90.

L'attuale Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di tutelare i diritti di ogni persona, le sue convinzioni religiose e culturali, la dignità e la libertà di scelta di disporre delle proprie spoglie mortali e il diritto a una corretta e adeguata informazione per quanto concerne le diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.

Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione

A) Cremazione di salma

1. La cremazione di ciascun cadavere – ai sensi della Legge n. 130/2001 – deve essere autorizzata dall'ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti norme:
 - a. disposizione testamentaria autografa, tranne il caso in cui i familiari presentino una dichiarazione scritta di pugno dal defunto, contraria alla cremazione e rilasciata in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b. iscrizione, certificata dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella della iscrizione all'associazione di appartenenza.

L'iscrizione alla associazione di cui alla lettera b), vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
3. Per coloro i quali al momento della morte siano iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di pugno proprio o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal rappresentante legale dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso
4. Deve essere resa dichiarazione del medico curante o dal sanitario che redige il certificato di morte che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentata o che la stessa è stata rimossa.
5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso tramite servizio postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.
6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessi se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, redatto ai sensi della Legge n. 130/2001, articolo 3, comma 1, lett. a), dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
7. In presenza di volontà testamentaria del defunto, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dare seguito alle disposizioni del defunto.

8. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o per mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.
9. Per le ossa contenute in ossario comune, è il Sindaco a disporre per la cremazione.

B) Cremazione di resti mortali ossei

I resti mortali ossei rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di dieci anni o di estumulazioni dopo un periodo di venticinque anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta e a titolo oneroso degli aventi causa, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

C) Cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Ai fini del presente Regolamento Comunale si definiscono esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi i risultati dell'incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri. Si può procedere alla loro cremazione decorso il periodo di ordinaria inumazione, di ordinaria tumulazione o per estumulazione straordinaria (fatta prima della scadenza della concessione), secondo quanto indicato con Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998 e prescritto dal D.P.R. 254/2003.
2. La cremazione e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:

- a. permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
- b. essere avviati a cremazione nel rispetto di quanto indicato alla lettera C), comma 2, del presente articolo;
- c. essere tumulati. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria o straordinaria possono:
- d. permanere nello stesso tumulo;
- e. essere trasferiti in altro tumulo anche se posto in altro cimitero;

- f. essere avviati a cremazione nel rispetto di quanto indicato alla lettera C), comma 2, del presente articolo.

Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.

In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'Autorità Sanitaria A.U.S.L. Toscana Nord-Ovest territorialmente competente, individuata ai sensi della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, può disporre la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi a seguito di esumazioni o estumulazioni ordinarie, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- g. delle circostanze rilevate;
- h. del periodo di effettuazione della cremazione;
- i. del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi sei mesi di deposito temporaneo le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

La cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria può essere altresì disposta dal Sindaco in caso di accertato disinteresse da parte dei familiari.

Per la cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria o nei casi di cui al precedente comma, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

L'Ufficiale di Stato Civile, l'Autorità Sanitaria A.U.S.L. Toscana Nord-Ovest, il gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione non autorizzata delle ceneri.

Parte seconda

Art. 3 - Modalità di conservazione delle ceneri

L'urna sigillata contenente le ceneri, in forma indivisa, può essere:

- a) Tumulata:

1. La tumulazione entro l'area cimiteriale può avvenire, in loculo cinerario o loculo ossario o in sepolture anche in presenza di un feretro previa acquisizione del parere positivo del concessionario o del proprietario.
2. La durata della tumulazione in loculo cinerario o in loculo ossario per più urne è di cinquanta anni rinnovabili alla scadenza. La procedura è consentita con nulla osta scritto del concessionario o proprietario del loculo.
3. La durata della tumulazione in sepoltura in concessione è per il periodo concessorio residuo.

b) Inumata:

1. L'inumazione è consentita solo entro area cimiteriale individuata dall'Amministrazione Comunale ed è destinata a una lenta incorporazione delle ceneri nel terreno.
2. La durata dell'inumazione, ai fini di lenta dispersione, è prevista in cinque anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di dieci anni;
3. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie, devono avere dimensioni massime di m. 0,50 sia di lunghezza sia di larghezza. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di almeno m. 0,50 tra l'urna e il piano di campagna del campo.
4. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da un cippo fornito dall'Amministrazione Comunale recante una targhetta in materiale lapideo con indicazione di un identificativo alfa-numeric progressivo (obbligatorio) ed eventuale indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto (facoltativo), a cura e spese del concessionario.
5. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale facilmente biodegradabile quale cellulosa, cotone, etc., in modo da assicurare la lenta incorporazione delle ceneri entro il periodo di inumazione.
6. Previo pagamento della relativa tariffa il Comune dispone il servizio di inumazione cinerarie per un limite minimo di 5 anni. Sul luogo di inumazione dell'urna cineraria è consentita la posa in opera di lapidi o cippi forniti ai congiunti. I necessari lavori di messa a dimora dei manufatti lapidei sono eseguiti dal Comune a seguito di pagamento da parte del richiedente degli oneri previsti.

c) Custodita o affidata

1. L'urna può essere conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. n. 285/1990;

2. L'urna può essere consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 4. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune il luogo di conservazione delle urne che dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- o nella abitazione dell'affidatario in luogo chiuso (tipo teca, armadio o nicchia), inaccessibili a bambini, o persone non capaci di intendere o volere, animali domestici e in ogni caso garantito da ogni possibile profanazione;
 - o luogo salubre e che non comprometta lo stato di conservazione dell'urna e del proprio contenuto.

Art. 4 - Affidamento delle ceneri

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna è un familiare (articolo 3, comma 1, lettera e), Legge 130/2001) liberamente scelto dal defunto o chi può manifestarne la volontà, ai sensi della Legge regionale n. 29/2004, articolo 2, comma 1.

Competente a concedere ai richiedenti aventi titolo l'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri dei defunti, è l'Ufficiale di Stato Civile a ciò adibito del Comune ove è avvenuto il decesso o di residenza, che è tenuto a darne comunicazione al Comune di residenza del defunto, al Comune del luogo di conservazione delle ceneri, nonché al Responsabile dell'Impianto di cremazione.

L'Ufficiale di Stato Civile che redige l'autorizzazione all'affidamento comunica gli estremi del defunto e dell'affidatario unico ivi compreso l'indirizzo di deposito al Servizio Cimiteriale per l'annotazione in opportuno registro.

La consegna dell'urna cineraria all'affidatario, o suo delegato, è fatta dal gestore dell'impianto crematorio previa sottoscrizione di un verbale di consegna in triplice copia nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato al soggetto affidatario, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Servizio Comunale che ha rilasciato l'autorizzazione all'affidamento, costituisce anche documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

Le ceneri dovranno essere contenute in un'apposita urna di materiale resistente e infrangibile, perfettamente sigillata, recante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto (art. 3, lettera e) Legge 130/2001).

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge regionale n. 29/2004 e successive modificazioni.

L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare preventivamente all'Ufficiale di Stato Civile il trasferimento dell'urna, in conseguenza di eventuale variazione della propria abitazione o domicilio nell'ambito del Comune, per gli aggiornamenti del caso.

Quando l'affidatario delle ceneri voglia trasferire l'urna in altro Comune, deve preventivamente:

- a) comunicare il trasferimento al Comune di precedente affido;
- b) comunicare il trasferimento al Comune di nuova destinazione per le successive autorizzazioni. In mancanza di tale procedura, l'urna dovrà essere affidata all'Autorità Comunale per la sua conservazione all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e diligenza dell'affidatario.

L'affidatario dovrà consentire l'effettuazione di sopralluoghi nel luogo in cui è conservata l'urna cineraria, da parte di personale individuato dall'Amministrazione Comunale (Ufficiali di Polizia Locale e o personale dell'Ufficio Cimiteriale) al fine di verificare nel tempo la sistemazione della stessa e la sua sigillatura.

Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 411 del codice penale, l'Amministrazione Comunale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata, imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (Legge regionale n. 29/2004, articolo 2, comma 4).

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata fatta la dispersione, le ceneri sono conservate in giusti spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

Nel caso di rinuncia all'affidamento il soggetto rinunciante può richiedere la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 80, commi 3 e 6 del DPR 285/1990 (art. 2 comma 7 L.R.T. N. 66/2013).

Art. 5 - Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della Legge n. 130/2001.

1. La dispersione delle ceneri nel territorio di competenza del Comune di Pisa, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, è consentita nei seguenti luoghi:
 - a. nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. n. 285/1990;
 - b. in area a ciò destinata posta all'interno del Cimitero Suburbano e denominata "Giardino delle Rimembranze";
 - c. in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - d. in mare, a oltre mezzo miglio dalla costa;
 - e. nei laghi, a oltre cento metri dalla riva;
 - f. nei fiumi;
 - g. in aree naturali individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla Regione;
 - h. in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.
2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da bagnanti, natanti e manufatti.
3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi novanta giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse in cinerario comune.
5. La dispersione è eseguita seguendo l'ordine prioritario sotto riportato, dalle seguenti persone:
 - a. dal coniuge o in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b. dall'esecutore testamentario;
 - c. dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d. dal tutore di minore o interdetto;

- e. in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune (Custodi cimiteriali e necrofori).
- 6. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro sessanta giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
- 7. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o inumate, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, purché tale volontà sia stata espressa dal defunto o in mancanza al momento del decesso dagli aventi titolo.
- 8. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

Art. 6 – Procedure

1. Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri:

È necessaria la presentazione di una domanda da parte del soggetto individuato ai sensi della Legge regionale n. 29/2004.

Nella richiesta devono essere indicati:

- a. i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della Legge 130/2001) e i dati anagrafici del defunto;
- b. la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte della competente Autorità Comunale o Sanitaria;
- c. l'esatto luogo di conservazione e la persona cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intenda più conservarla;
- f. che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- g. l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza;
- h. la conoscenza dell'obbligo, qualora l'urna affidata sia trasferita in altro Comune, in conseguenza della variazione di residenza o domicilio dell'affidatario, questo deve essere comunicato preventivamente al Comune di precedente affido, e al Comune di nuova destinazione per le successive autorizzazioni.

2. Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

È necessaria la presentazione di una domanda da parte del soggetto individuato ai sensi della Legge regionale n. 29/2004.

Nella richiesta devono essere indicati:

- a. ai dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge regionale n. 29/2004;
- b. dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri. La dichiarazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento se trattasi di luogo nell'ambito del territorio del comune di Pisa, oppure ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale n. 29/2004 se trattasi di luogo nell'ambito del territorio di altro comune della regione Toscana;
- c. dichiarazione nella quale deve essere indicato se l'urna cineraria vuota sarà conservata presso la residenza dell'affidatario, oppure consegnata al cimitero di provenienza che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
- d. l'autorizzazione del soggetto titolare del luogo ove saranno disperse le ceneri;
- e. dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
- f. nei casi di richiesta di dispersione delle ceneri all'esterno delle aree cimiteriali diverse da quelle private, l'Amministrazione Comunale definirà i giorni e i luoghi ove procedere alla dispersione, ordinando, se ritenuto utile, la presenza di personale incaricato della verifica.

Nel caso di dispersione in aree private la persona autorizzata dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale il giorno e l'ora della dispersione dandone possibilità di accertamento

Art. 7 – Sale del commiato

Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 4, lettera i), della Legge n. 130/2001, il Comune mette a disposizione delle sale attigue al crematorio per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

Art. 8 – Deposito provvisorio di urne cinerarie

È consentito il deposito provvisorio dell'urna cineraria per il periodo massimo di dodici mesi presso i cimiteri comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affidamento o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse

da parte dei familiari, le ceneri saranno avviate d'ufficio al cinerario comune, dandone preavviso a familiari, conoscenti o associazione di appartenenza del defunto.

In tale caso, sarà cura dell'Ufficiale di Stato Civile provvedere alla redazione di corretto verbale.

Art. 9– Registri cimiteriali

È istituito apposito Registro nel quale l'Ufficiale di Stato Civile annota:

- a) in caso di affidamento personale, le generalità dell'affidatario, la sua residenza, il luogo di conservazione dell'urna e le generalità del defunto medesimo.
- b) il luogo di dispersione delle ceneri.

I dati contenuti in tale registro sono comunicati alla Regione Toscana per le competenze ad essa spettanti.

Art. 10 - Senso comunitario della morte

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla Legge regionale n. 29/2004, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, ai sensi dell'articolo 7 della Legge regionale n. 29/2004, che riporta i dati anagrafici del defunto. È consentito omettere nome e cognome, indicando le sole iniziali dell'uno e dell'altro.

Sono permesse forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 11 – Sanzioni

La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 5) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Le violazioni di cui all'articolo 2 della Legge n.130/2001, che modifica l'articolo 411 del codice penale, sono punite con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da € 2.582,00 a € 12.911,00.

Parte terza

Art. 12 – Informazione ai cittadini

Il Comune di Pisa, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate, promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici.

Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e ai modi di conservazione e dispersione delle stesse. Per questo particolare caso, il Comune può avvalersi delle associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati

Parte quarta

Art. 13 – Valori tariffari

Le tariffe per le attività, servizi e prestazioni previste nel presente Regolamento saranno determinate e aggiornate annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale seguendo le indicazioni date con decreto interministeriale, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 130/2001.

Art. 14 – Abrogazione

È abrogato il Regolamento adottato dal Consiglio Comunale con delibera N. 22 del 12 maggio 2005, concernente Regolamento per la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.